

INDICE

1 - Avvio attività libero professionale – adempimenti fiscali.....	2
2 - Gli adempimenti successivi	3
3 - Ulteriori adempimenti.....	4
4 - Regimi contabili.....	5
5 - Emissione della Parcella	8
6 - Trasmissione dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS).....	14
7 - Obbligo di oneri informativi e di pattuizione del compenso da rendere noto al cliente in forma scritta o digitale.....	16
8 - La libera professione e la previdenza	18

1 - Avvio attività libero professionale – adempimenti fiscali

Per intraprendere la libera professione lo Psicologo iscritto all'Albo, innanzitutto, dovrà presentare, presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 633/1792, la dichiarazione di inizio attività a seguito della quale sarà attribuito il numero di Partita IVA.

La denuncia di inizio attività, da presentare entro 30 giorni dalla prima prestazione, e la conseguente attribuzione della Partita IVA, non comporta il sostenimento di spese.

Può essere effettuata presentando l'apposito modello AA9/12, scegliendo una delle seguenti modalità:

- in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica (Commercialisti, CAF).

Nel modello, oltre ad alcune informazioni di carattere generale, tra cui nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, sede di esercizio dell'attività, volume d'affari previsto, luogo di tenuta delle scritture contabili, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e fax, eventuali dati catastali relativi all'immobile destinato all'attività, deve essere indicato il codice di attività che, nel caso dello psicologo, è il seguente **869030** - Attività svolta da psicologi.

Qualora nel corso dell'attività vi sia l'esigenza di modificare elementi dichiarati al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, il professionista è tenuto a presentare la denuncia di **“variazione dati”** entro 30 giorni dall'evento con le medesime modalità anzi individuate.

Negli stessi termini e con le stesse modalità dovrà essere denunciata la **“cessazione dell'attività”**.

L'esercizio della libera professione e l'apertura della partita iva comporta l'obbligo della tenuta della contabilità che consiste nel registrare le operazioni attive e passive effettuate su appositi registri contabili. La modalità di tenuta delle scritture contabili sarà più o meno semplificata a seconda del regime contabile prescelto o imposto dalla normativa di riferimento. In taluni casi è previsto anche l'esonero.

Il regime contabile da adottare dovrà essere scelto nella fase di inizio dell'attività. La scelta, comunque, in taluni casi potrebbe essere influenzata dal possesso o meno di requisiti specifici e da condizioni soggettive del professionista, in altri potrebbe dipendere anche da valutazioni di convenienza economica.

I regimi contabili per i professionisti attualmente vigenti sono i seguenti:

- **regime forfetario** (disciplinato dall'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di stabilità 2015 – e successive modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 111 a 113, della legge n. 208/2015 – Legge di stabilità 2016);
- **regime semplificato** (art. 3 DPR 695/1996);
- **regime ordinario** (art. 19 DPR n. 600/1973).

2 - Gli adempimenti successivi

Il professionista esercente l'attività di lavoro autonomo, titolare di partita IVA, successivamente all'inizio dell'attività, deve adempiere ad ulteriori obblighi fiscali; i più comuni sono di seguito sintetizzati:

1) Liquidazione mensile o trimestrale dell'IVA ed eventuale versamento dell'IVA a debito. Naturalmente queste attività non saranno compiute da coloro che hanno effettuato solo operazioni esenti o che hanno adottato regimi contabili che ne prevedano l'esonero.

2) Versamento delle imposte (irpef, addizionali all'irpef, irap e saldo iva) scaturenti dal modello UNICO. Al riguardo si segnala che i versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24 che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i titolari di partita IVA, dovrà avvenire con procedure telematiche secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente: **a1)** mediante il servizio Fisconline da utilizzare per la presentazione telematica delle dichiarazioni; **a2)** ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o utilizzando i servizi di remote banking offerti dalle banche;

b) tramite gli intermediari abilitati ad utilizzare il servizio Entratel (commercialisti, CAF, ecc.).

3) Presentazione telematica del modello UNICO e del modello IRAP; la presentazione può avvenire direttamente mediante il servizio Fisconline o con l'ausilio di un intermediario abilitato.

Per utilizzare i servizi offerti da "Fisconline" occorre effettuare la registrazione nel sito dell'Agenzia delle Entrate, accedendo all'indirizzo www.agenziaentrate.it, nella sezione Servizi Online. La pagina di registrazione è raggiungibile direttamente al seguente indirizzo:

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/SAbilitazione.jsp>

3 - Ulteriori adempimenti

Il professionista che esercita l'attività in uno studio situato in un immobile dovrà comunicarne la detenzione all'ufficio tributi del Comune dove l'immobile è ubicato per l'iscrizione ai fini del pagamento della tassa rifiuti solidi urbani. Generalmente la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è iniziata l'occupazione. Tuttavia è opportuno consultare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti, o direttamente l'ufficio tributi del Comune interessato per verificare tempi e modi di presentazione della dichiarazione.

4 - Regimi contabili

Regime forfetario

Dal 1° gennaio 2016 i professionisti e più in generale le persone fisiche che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione in forma individuale, o già in attività, possono adottare un regime fiscale "forfetario" che prevede, tra l'altro, il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle relative addizionali, nonché dell'IRAP, nella misura del 15% (5% per i primi 5 anni di attività).

Il reddito imponibile sul quale applicare l'imposta si ottiene applicando all'ammontare dei compensi percepiti, calcolati applicando il criterio di cassa, un coefficiente di redditività stabilito, per gli psicologi (codice ATECO 869030), nella misura del 78%.

Il regime forfetario è un regime naturale per coloro che posseggono i requisiti per accedervi che non ha una durata commisurata all'età anagrafica e/o agli anni di attività. L'efficacia cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge o qualora si verifica una delle cause di esclusione.

Per i soggetti già in attività non è necessario esercitare l'opzione, mentre i soggetti che iniziano l'attività e che presumono di possedere i requisiti per l'accesso al regime devono darne comunicazione in fase di richiesta dell'attribuzione del numero di partita iva con il modello AA9/12.

In via esemplificativa rientrano in questo regime gli psicologi che nell'anno precedente:

- abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 30.000,00. Se lo psicologo esercita qualche altra attività, contraddistinta da un codice ATECO differente, ai fini del diritto all'accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre verificare se per il codice ATECO dell'altra attività è previsto un limite di reddito più elevato;
- abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti.
- abbiano sostenuto un costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore, alla data di chiusura dell'esercizio, a 20.000 euro. I beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio della professione e per l'uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali utilizzati per l'esercizio della professione il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.

Non possono accedere al regime forfetario:

- i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a euro 30 mila.
- i non residenti;

- chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

I professionisti che aderiscono al regime forfetario, oltre al vantaggio dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'IRAP beneficiano di altre agevolazioni tra cui:

- non assoggettabilità dei compensi a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta; in questo caso occorre rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che quel reddito è assoggettato a imposta sostitutiva;
- esonero dall'obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
- esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- esonero dagli adempimenti IVA (liquidazioni, versamenti periodici e dell'acconto annuale). Non viene addebitata l'IVA a titolo di rivalsa e non si ha diritto alla detrazione IVA sugli acquisti;
- esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta;
- esonero dall'applicazione degli studi di settore.

Sono comunque obbligatori i seguenti adempimenti:

- fatturazione dei compensi;
- numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto;
- conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori d'imposta;
- applicazione delle disposizioni in materia di operazioni attive e passive con operatori non residenti;

Per approfondimenti sul regime forfetario può essere consultata la circolare n. 10/E del 04.04.2016 emanata dall'agenzia delle Entrate.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 il regime forfetario è stato modificato dalle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019).

La principale novità della nuova formulazione del regime forfetario è la soglia dei ricavi/compensi conseguiti, innalzata a 65 mila euro; inoltre per l'accesso sono divenuti irrilevanti sia il costo sostenuto per l'acquisto di beni strumentali, sia le spese sostenute per prestazioni di lavoro.

Possono accedervi sia i contribuenti che iniziano una nuova attività e presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65 mila euro, sia i soggetti già in attività che nell'anno precedente all'applicazione del regime forfetario hanno conseguito ricavi o compensi non superiore al limite di 65 mila euro. Nel calcolo del limite, però, devono essere sommati i ricavi e i compensi delle diverse attività esercitate.

A differenza dal previgente regime, il “nuovo” regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti o si verificano cause ostative per l’accesso.

Rispetto al previgente regime forfetario rimane pressoché immutata la modalità di determinazione del reddito imponibile e la modalità di tassazione con applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%, ovvero del 5% per chi avvia una nuova attività.

Per approfondimenti sul nuovo regime forfetario può essere consultata la circolare n. 9 del 10.04.2019 emanata dall'agenzia delle Entrate.

Regime semplificato/ordinario

I professionisti possono optare, comunque, per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie avvalendosi dei regimi contabili disciplinati dall’art. 19 del DPR n. 600/1973 (***regime ordinario***) ovvero dall’art. 3 del DPR 695/1996 (***regime semplificato***).

Questi due regimi non beneficiano di alcuna agevolazione fiscale; si differenziano per la modalità ed i differenti registri da utilizzare per la tenuta delle scritture contabili.

In particolare i professionisti che non possiedono i requisiti per accedere al regime forfetario adottano il regime di contabilità semplificata (a meno che non optano per il regime ordinario).

L'adozione del **regime di contabilità semplificata** comporta la tenuta dei registri IVA, del registro incassi /pagamenti e del registro dei beni ammortizzabili o registro equivalente.

L’opzione per il regime ordinario, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) possono essere reperite informazioni e documentazione necessaria per orientarsi nella scelta/applicazione del regime contabile.

5 - Emissione della Parcella

Il professionista esercente l'attività di lavoro autonomo, al momento dell'incasso del corrispettivo, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, deve emettere la parcella; tale disposizione legislativa prevede infatti che “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.....”.

Poiché l'obbligo di emettere la parcella insorge al momento dell'incasso, questo documento può essere preceduto dalla emissione e consegna al cliente dell'*avviso di parcella*; l'avviso, pur contenendo tutti gli elementi tipici della parcella non ha alcun valore fiscale e non deve essere numerato. L'utilizzo dell'avviso di parcella può essere utile per informare il cliente circa l'ammontare del compenso che dovrà pagare, oltre che per evitare di dover anticipare IVA (nel caso di parcella con addebito dell'IVA emesse prima dell'effettivo incasso).

La parcella, da emettere in duplice esemplare di cui una da consegnare al cliente, può essere soggetta o esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

E' certamente esente da IVA la parcella emessa dal professionista che beneficia del “regime forfetario”. Inoltre, l'esenzione dall'IVA è contemplata per alcune operazioni tipiche dello psicologo rientranti ai sensi dell'art. 10 n. 18 del D.P.R, n. 633/1972 che dispone: “*sono esenti da imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione resa alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. del 27/7/1934 n. 1265, e successive modifiche, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze.*”

Quindi, in linea generale le prestazioni rivolte alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona, rese da psicologi, sono esenti da IVA, per come espressamente previsto dall'art. 1 del Decreto Ministero Salute del 17 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002.

Per cui le singole prestazioni devono essere scrupolosamente valutate per individuare se esse rientrano o meno nell'attività di diagnosi, cura e riabilitazione della persona ed essere, quindi, esenti da IVA.

Nella parcella il professionista addebiterà al cliente, a titolo di rivalsa, il contributo previdenziale integrativo, attualmente fissato nella misura del 2%, da assoggettare ad iva qualora lo sia prestazione.

La prestazione potrà essere sottoposta alla ritenuta d'acconto se effettuata nei confronti di soggetti sostituti d'imposta (società, professionisti ed in generale titolari di partita IVA).

La ritenuta d'acconto, da esporre nella parcella, è calcolata nella misura del 20% sull'ammontare del compenso, ad esclusione del contributo previdenziale integrativo.

La ritenuta non si applica se il cliente è una persona fisica senza partita IVA e nel caso di esenzione derivante dall'adozione del "regime forfetario.

Ogni qual volta la prestazione è esente da IVA, se l'importo totale della parcella supera l'importo di €. 77,47, sul documento dovrà essere apposta una marca da bollo da €. 2,00. La marca da bollo, eventualmente addebitabile al cliente, dovrà essere apposta sull'originale consegnata al cliente; sulla copia occorrerà indicare che "l'imposta è stata assolta sull'originale consegnata al cliente".

A decorrere dal 1° luglio 2017 le fatture (parcelle) emesse dai liberi professionisti (anche psicologi) nei confronti della pubblica amministrazione non esenti da iva, ancorché sottoposte alla ritenuta d'acconto, sono assoggettate al c.d. regime dello "split payment" o "scissione dei pagamenti", disciplinato dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che l'IVA esposta sulle fatture emesse sarà versata a cura dell'ente pubblico direttamente all'Erario; al professionista sarà corrisposta la differenza fra il totale fattura (comprensivo dell'IVA) e l'IVA riportata in fattura.

La parcella deve contenere, oltre alle componenti anzi individuate (IVA, contributo previdenziale, ritenuta d'acconto) i seguenti elementi:

- la denominazione, il domicilio, il codice fiscale e la partita IVA del professionista,
- il numero progressivo e la data di emissione;
- la denominazione, il domicilio e l'eventuale partita IVA del cliente;
- la descrizione della prestazione.

La parcella assoggettata allo "split payment" deve contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti" o "split payment" ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972.

Il c.d. regime dello "split payment" o "scissione dei pagamenti", per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 12, comma 1, del D.L. n. 87 del 12.07.2018 all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, a far data dal 14 luglio 2018, non deve più essere applicato alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, **a decorrere dal 1° gennaio 2019**, l'obbligo di emissione di tutte le fatture, per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, in formato elettronico. Per cui, l'obbligo vigente dal 2015 per le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione viene esteso a tutte le fatture.

L'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico vale sia nel caso in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi è effettuata tra due operatori IVA (operazioni *B2B*, cioè *Business to Business*), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore IVA nei confronti di un consumatore finale (operazioni *B2C*, cioè *Business to Consumer*).

Pertanto, anche per gli psicologi liberi professionisti sono sottoposti all'obbligo di emettere fattura elettronica per i propri compensi professionali, sia per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche-consumatori finali, sia per quelle rese nei confronti degli altri soggetti.

Allo stesso modo riceveranno le fatture di acquisto di beni e servizi dai propri fornitori in formato elettronico.

Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica i soggetti (quindi anche gli psicologi):

- che rientrano nel “regime di vantaggio” (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
- che rientrano nel cosiddetto “ regime forfettario ” (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Solo per l'anno 2019, sono esonerati, inoltre, gli operatori sanitari (tra cui gli psicologi) tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, limitatamente alle fatture sottoposte a tale obbligo, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato (FAQ n. 57 pubblicata il 29 gennaio 2019 dall'Agenzia delle Entrate).

La normativa di riferimento e la guida sulle modalità di generazione, trasmissione, acquisizione delle fatture elettroniche sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica>

Di seguito si riportano esempi di parcella per tre diversi casi:

1) Parcella professionista in regime forfetario

DESCRIZIONE prestazione

Onorario	Euro	1.000,00
- E.N.P.A.P.....2%.....	Euro	<u>20,00</u>
	Euro	1.020,00
- IVA esente *	Euro	<u> </u>
	Euro	1.020,00
Ritenuta acconto* (su Euro <u>0,00</u>) 20%.....	Euro	<u>0,00</u>
	Euro	<u>1.020,00</u>

*Prestazione svolta in regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190, art 1 co. da 54 a 89 – e successive modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 111 a 113, della legge n. 208/2015)

L'operazione, pertanto, è esente da IVA e non è soggetta a ritenuta d'acconto.

2) Parcella emessa nei confronti di persona fisica, esente da iva. Professionista in regime ordinario/semplificato

DESCRIZIONE prestazione

Onorario	Euro	1.000,00
- E.N.P.A.P.....2%.....	Euro	<u>20,00</u>
	Euro	1.020,00
- IVA esente ex art. 10 DPR 633/1972.....	Euro	<u> </u>
	Euro	1.020,00
Ritenuta acconto (su Euro <u>0,00</u>) 20%.....	Euro	<u>0,00</u>
	Euro	<u>1.020,00</u>

3) Parcella emessa nei confronti di persona giuridica, soggetta ad iva. Professionista in regime ordinario/semplificato

DESCRIZIONE prestazione

Onorario		Euro	1.000,00
- E.N.P.A.P.....2%.....		Euro	<u>20,00</u>
		Euro	1.020,00
- IVA 22%.....		Euro	<u>224,40</u>
		Euro	1244,4
Ritenuta acconto (su Euro	1000) 20%.....	Euro	<u>200</u>
		<i>Euro</i>	<i><u>1044,4</u></i>

A decorrere dal 31 marzo 2015 le fatture emesse nei confronti di enti appartenenti alla pubblica amministrazione devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico.

Da tale data gli enti e i soggetti inclusi dall'ISTAT nell'elenco di cui alla L. 196/2009, art. 1, comma 2, aggiornato annualmente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, le Autorità indipendenti, le amministrazioni autonome e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non potranno accettare e pagare fatture cartacee.

La fattura elettronica è un documento emesso in formato digitale; il file deve essere generato in linguaggio XML, per cui occorre dotarsi di un apposito software (LAit spa mette a disposizione il software OpenSource "Modulo Fatturazione Attiva". L'applicazione è rilasciata in licenza Opensource (EUPL) in regime di codice aperto ed è scaricabile gratuitamente).

Il file generato dovrà essere sottoscritto con firma digitale e, anche attraverso un intermediario abilitato, trasmesso al Sistema di Interscambio Nazionale (SdI). Lo SdI, ricevuta la fattura, trasmetterà l'accettazione o lo scarto del file; se accettata provvederà a trasmetterla alla P.A..

La fattura elettronica per essere accettata dal sistema d'interscambio dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati tipici della fattura, il codice ufficio che la Pubblica Amministrazione destinataria dovrà comunicare al professionista. Il codice, comunque, è riportato nell'indice della Pubblica Amministrazione (www.indicepa.gov.it).

La P.A. ricevuta la fattura potrà nei 15 giorni successivi accettare o rifiutare la fattura. Trascorsi 15 giorni senza la notifica del rifiuto, la fattura s'intende accettata per decorrenza dei termini.

Il professionista, infine, ha l'obbligo di conservare, per almeno 10 anni, le fatture emesse in formato elettronico, presso un conservatore accreditato.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di emissione di tutte le fatture, per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, in formato elettronico. Per cui, l'obbligo vigente dal 2015 per le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione viene esteso a tutte le fatture.

L'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico vale sia nel caso in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi è effettuata tra due operatori IVA (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore IVA nei confronti di un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Pertanto, anche per gli psicologi liberi professionisti sono sottoposti all'obbligo di emettere fattura elettronica per i propri compensi professionali, sia per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche-consumatori finali, sia per quelle rese nei confronti degli altri soggetti.

Allo stesso modo riceveranno le fatture di acquisto di beni e servizi dai propri fornitori in formato elettronico.

Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica i soggetti (quindi anche gli psicologi):

- che rientrano nel "regime di vantaggio" (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
- che rientrano nel cosiddetto "regime forfettario" (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Solo per l'anno 2019, sono esonerati, inoltre, gli operatori sanitari (tra cui gli psicologi) tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, limitatamente alle fatture sottoposte a tale obbligo, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato (FAQ n. 57 pubblicata il 29 gennaio 2019 dall'Agenzia delle Entrate).

La normativa di riferimento e la guida sulle modalità di generazione, trasmissione, acquisizione delle fatture elettroniche sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica>

Ulteriori informazioni al riguardo sono reperibili al seguente indirizzo: <http://www.fatturapa.gov.it>.

6 - Trasmissione dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS)

In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2016 del DM 01/09/2016, anche gli psicologi che esercitano la libera professione sono obbligati a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati delle spese sanitarie riferite alle prestazioni fatturate nell'anno precedente. L'obbligo ha lo scopo di permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare e rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni dei redditi precompilate (730 e Unico PF).

La prima comunicazione ha riguardato i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata telematicamente, attraverso l'area riservata del portale Progetto Tessera Sanitaria accessibile dal sito www.sistemats.it/, a cui i professionisti interessati devono accreditarsi.

I richiedenti possono ottenere le credenziali di accesso al Sistema TS accedendo al sito del sistema TS www.sistemats.it nella sezione “730 – Spese Sanitarie/Registrazione-Accreditamento” (o accedendo direttamente al seguente link http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Home/Sistema+TS+informa/730+-+Spese+Sanitarie/Registrazione+Accreditamento+al+Sistema+TS/).

Per ottenere le credenziali il sistema richiede l'inserimento dei seguenti dati:

- numero di partita Iva;
- codice fiscale;
- numero della tessera sanitaria;
- scadenza della tessera sanitaria;
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- regione Albo;
- numero di iscrizione all'Albo;
- data di iscrizione all'Albo;
- eventuale data di fine (solo se successiva al 01.01.2016).

Ricevuta la richiesta di accreditamento, il portale Sistemats.it verificherà la corrispondenza dei dati forniti con quelli presenti nell'Albo professionale e in caso di esito positivo attribuirà le credenziali di accesso al sistema inviandole per Posta Elettronica Certificata allo psicologo.

Le credenziali consistono in un codice identificativo e una password per accedere ai servizi del sistema.

Dopo aver ottenuto le credenziali, è necessario concludere l'accREDITAMENTO seguendo le istruzioni ricevute tramite PEC.

Per ulteriori approfondimenti e per le modalità operative riguardanti la trasmissione dei dati è possibile consultare l'apposita guida elaborata dal STS scaricabile dal portale dal seguente link:

<http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/9f63514a-ffb6-4d9a-bc4a-79a6d4a7e71d/730+Spese+Sanitarie+-+Istruzioni+Operative++Albi+Professionali+%2830+set+2016%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9f63514a-ffb6-4d9a-bc4a-79a6d4a7e71d>

I soggetti (clienti/pazienti) interessati possono esercitare l'opposizione al fine non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie e, quindi, per non farle inserire nella dichiarazione precompilata. In ogni caso, gli stessi possono autonomamente far valere il diritto alla detrazione inserendo tra gli oneri detraibili della dichiarazione dei redditi tutte le spese sanitarie in proprio possesso, comprese quelle per le quali è stata esercitata opposizione.

L'opposizione può essere fatta valere in due momenti e con modalità differenti:

1) al momento dell'erogazione della prestazione sanitaria richiedendo al professionista di annotare la propria apposizione sul documento fiscale rilasciato. In tal caso il professionista non dovrà trasmettere al sistema TS i dati della spesa sanitaria contenuti nel documento fiscale per il quale il cliente ha esercitato il diritto di opposizione. In tale evenienza il professionista dovrà riportare su entrambi le copie del documento fiscale un'annotazione del seguente tenore *“I dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata per opposizione del cliente ex DM 31.7.2015 e art. 7, D. Lgs. n. 196/2003”*.

2) successivamente all'erogazione della prestazione, dal 1° al 28 di febbraio di ogni anno per le spese sanitarie sostenute nell'anno precedente; in tal caso il soggetto interessato dovrà esercitare l'opposizione accedendo direttamente al portale del STS con la propria tessera sanitaria o tramite le credenziali fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

Proprio in considerazione di questo adempimento è opportuno che gli psicologi informino i propri clienti/pazienti, al momento del rilascio del documento fiscale, riguardo l'obbligo di trasmettere i dati sulle spese sanitarie al Sistema TS - al fine dell'elaborazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata - e sulla possibilità di esercitare l'opposizione all'invio di questi dati, prima dell'emissione della fattura, tramite esplicita richiesta verbale da annotare in fattura.

7 - Obbligo di oneri informativi e di pattuizione del compenso da rendere noto al cliente in forma scritta o digitale

A decorrere dal 29 Agosto 2017, per effetto delle modifiche apportate al comma 4, art. 9 della Legge 27/2012 ad opera dell'art. 1, comma 150, Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), il professionista "**deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.**"

Pertanto, per gli incarichi assunti a partire dal 29 agosto 2017, i professionisti avranno l'obbligo non solo di pattuire il compenso, posto che le tariffe delle professioni regolamentate sono state abrogate dall'art. 9, comma 1 della richiamata L. 27/2012, ma anche quello di renderlo noto al cliente in forma scritta o digitale. Più in particolare il professionista dovrà:

- rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
- indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- concordare la misura del compenso con cliente formulando un preventivo di massima adeguato all'importanza dell'opera con indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese (ad esempio rimborsi spese di viaggio), oneri (ad esempio bolli) e contributi (contributo integrativo ENPAP).

Qualora dovesse risultare difficoltoso definire in via preventiva il grado di complessità dell'incarico e, di conseguenza, il compenso da richiedere per l'espletamento della prestazione, potrebbe essere utile inserire nell'atto di conferimento dell'incarico una simile clausola:

“Il presente atto di conferimento di incarico professionale – in virtù della natura e la particolarità delle prestazioni – viene stipulato sulla base di un numero presunto di sedute che potrebbe subire variazioni in relazione all'andamento del percorso terapeutico. In tal caso, il professionista s'impegna a darne tempestiva informazione al paziente procedendo alla modifica/integrazione dello stesso.”

Inoltre, il comma 152 della medesima “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” ha stabilito

l'obbligo per i professionisti iscritti ad ordini e collegi, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

8 - La libera professione e la previdenza

Lo psicologo che svolge l'attività libero-professionale, acquisito il numero di partita IVA, deve iscriversi all'ENPAP (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi). Sono tenuti all'iscrizione anche coloro che svolgono l'attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Tuttavia, l'iscrizione deve essere effettuata **entro 90 giorni** dalla data di conseguimento del "**primo**" compenso generato da prestazioni di natura libero professionale riconducibili all'attività di psicologo.

Nelle istruzioni per l'iscrizione, l'Ente puntualizza che la sola apertura di Partita IVA, e/o l'iscrizione all'Albo senza conseguimento di un compenso professionale, non comportano, da soli, l'obbligo di iscrizione.

L'iscrizione all'ENPAP implica il versamento:

a) di un contributo integrativo pari al 2%, calcolato sui compensi professionali, addebitabile ai clienti;

b) di un contributo soggettivo, pari al 10% del reddito netto professionale ai fini IRPEF, con un minimo annuale fissato attualmente in euro 780,00 cui va aggiunto un contributo di maternità di euro 140,00. Il contributo soggettivo, comunque, è ridotto:

- **a € 390,00** – se si è lavoratori dipendenti o pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria o se si è stati in condizione di inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare (es. per malattia);

- **a € 260,00** – se, per l'anno a cui si riferisce la riduzione, si è iscritti all'ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e l'età anagrafica non supera i 35 anni;

- **a € 156,00** – se è stato conseguito nell'anno un reddito professionale inferiore a € 1.560,00.

Oltre alla denuncia iniziale per ottenere l'iscrizione, gli iscritti, ogni anno, devono comunicare all'Ente la situazione reddituale ai fini del calcolo e del versamento dei contributi eccedenti l'importo minimo da versare.

La comunicazione, da inviare telematicamente oppure in formato cartaceo, deve essere trasmessa anche nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali o tale dichiarazione sia in perdita o negativa. Generalmente, la scadenza per l'invio è fissata al 1° ottobre.

In caso di comunicazione cartacea, da inviare a mezzo raccomandata semplice senza avviso di ricevimento, la stessa deve essere firmata dall'interessato; in tal caso l'Ente consiglia di conservare una fotocopia del modello compilato e degli eventuali allegati.

Sul sito www.enpap.it sono disponibili tutte le informazioni e la modulistica al riguardo.